

# AGGIORNAMENTI NORMATIVI CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023

*Documento a cura di:*



Commissione per la Sicurezza  
delle Costruzioni in Acciaio  
in caso d'Incendio





**Commissione per la Sicurezza**  
delle Costruzioni in Acciaio  
in caso d'Incendio

Il presente articolo è frutto delle attività della Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio. Il Tavolo Tecnico-Scientifico permanente è stato istituito il 20 gennaio 2006 su iniziativa di Fondazione Promozione Acciaio e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed è finalizzato a valutare i risultati della ricerca nazionale ed europea, all'analisi tecnica della norma nazionale e confronto con quella europea al fine di fornire contributi tecnici per un suo aggiornamento. La Commissione fornisce strumenti appropriati all'organo di controllo per la valutazione della sicurezza delle strutture in acciaio in caso di incendio e volti a garantire l'aggiornamento professionale dei tecnici impegnati nell'attività di prevenzione incendi.

La Commissione è composta da rappresentanti nazionali nel campo della ricerca europea, da esponenti del Ministero dell'Interno coinvolti nella definizione del quadro normativo nazionale, da docenti universitari e da liberi professionisti:

- Prof. Ing. Emidio Nigro (Coordinatore) - Ordinario di Strutture Speciali e Tecnica delle Costruzioni Università Federico II di Napoli;
- Ing. Mauro Caciolai – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Ing. Andrea Marino – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Ing. Sandro Pustorino – Libero professionista

Prestano la loro collaborazione su aspetti specifici in merito alla sicurezza strutturale e alla protezione attiva:

- Ing. Luca Ponticelli – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Ing. Piergiacomo Cancelliere – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Ing. Armando De Rosa – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Per tutte le informazioni sulle attività della Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso d'Incendio e di Fondazione Promozione Acciaio: [www.promozioneacciaio.it](http://www.promozioneacciaio.it)

© Documento di proprietà di Fondazione Promozione Acciaio.  
Diritti di riproduzione riservati  
Pubblicazione: Aprile 2024

## **AGGIORNAMENTI NORMATIVI CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023**

### **AUTORI**

A. Marino, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
E. Nigro, Università degli Studi di Napoli "Federico II"  
S. Pustorino, SIS Ingegneria.  
Corresponding author: [andrea.marino@vigilfuoco.it](mailto:andrea.marino@vigilfuoco.it)

### **SOMMARIO**

#### **1 PREMESSA**

#### **2 MODIFICHE ALLA RTO2**

2.1 D.M. 14.10.2022 – Modifiche Cap. S.1

#### **3 AMPLIAMENTO CAMPO DI APPLICAZIONE CON NUOVE RTV**

3.1 D.M. 30.03.2022 – Chiusure d'ambito degli edifici civili

3.2 D.M. 19.05.2022 – Edifici di civile abitazione

3.3 D.M. 22.11.2022 – Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

#### **4 D.M. 26.07.2022 – Stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti**

#### **5 EVOLUZIONI FUTURE**

#### **6 CONCLUSIONI**

## 1. PREMESSA

Facendo seguito alla pubblicazione contenente gli aggiornamenti normativi del Codice di P.I. dal 01.01.2020 al 31.12.2021, reperibile al link <https://www.promozioneacciaio.it/pubblicazioni/aggiornamenti-normativi-codice-di-prevenzione-incendi/>, sono poi intervenute ulteriori modifiche e aggiornamenti normativi nel periodo che va dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Tali aggiornamenti hanno introdotto ulteriori RTV nella sezione V, di fatto ampliando il campo di applicazione del Codice stesso, mentre l'unico decreto che ha apportato modifiche alla RTO è intervenuto solo sul capitolo S.1 – Reazione al Fuoco.

Una regola tecnica strettamente legata al Codice di P.I. è il D.M. 26.07.2022, avente ad oggetto “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”. Tale decreto non fa parte del Codice di P.I., ma ne richiede obbligatoriamente l'utilizzo, combinandolo con le disposizioni contenute nel decreto stesso.

Di seguito si illustreranno le modifiche alla RTO (Sezioni G, S, M e V, limitatamente ai capitoli V.1, V.2 e V.3) e le nuove RTV, focalizzando l'attenzione principalmente sugli aspetti inerenti le costruzioni in acciaio e composte acciaio calcestruzzo.

## 2. MODIFICHE ALLA RTO

La RTO, a seguito dei correttivi apportati dal 2019 al 2021, non ha visto ulteriori modifiche, fatta salva quella introdotta dal D.M. 14.10.2022, di seguito illustrata.

### **2.1 D.M. 14.10.2022 – Modifiche Cap. S.1**

Tale decreto, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26.10.2022, ha apportato modifiche nel campo della reazione al fuoco al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e alla sezione S.1 del Codice. Tali modifiche sono state introdotte nelle suddette norme in considerazione della necessità di applicare i metodi di prova e di classificazione del sistema europeo anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcature CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base «Sicurezza in caso d'incendio» del regolamento prodotti da costruzione.

Con particolare riferimento al Codice, con l'art. 12 del decreto di che trattasi è stata disposta la sostituzione delle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 del capitolo S.1.

Tale decreto è in vigore dal 27.10.2022.

Tali importanti novità normative non hanno riflesso immediato sulle costruzioni in acciaio o composte acciaio calcestruzzo, ma al più sui rivestimenti e sui protettivi degli elementi strutturali, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 del punto S.1.6.

### 3. AMPLIAMENTO CAMPO DI APPLICAZIONE CON NUOVE RTV

Il Codice ha visto ampliare ulteriormente il suo campo di applicazione, attraverso l'introduzione delle seguenti RTV:

- V.13 – Chiusure d'ambito degli edifici civili (D.M. 30.03.2022);
- V.14 – Edifici di civile abitazione (D.M. 19.05.2022);
- V.15 – Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico (D.M. 22.11.2022).

Si rammentano le osservazioni formulate sull'emanazione di una nuova RTV mediante D.M. già avanzate nella pubblicazione reperibile al link <https://www.promozioneacciaio.it/pubblicazioni/aggiornamenti-normativi-codice-di-prevenzione-incendi>.

Si elencano di seguito le nuove RTV aggiuntesi al Codice nel periodo 2022-2023, le quali, oltre ad aver ampliato il suo campo di applicazione, consentono, ad eccezione della V.6, di ricorrere in alternativa alle regole tecniche tradizionali esistenti prima della nascita del Codice.

#### 3.1 D.M. 30.03.2022 – Chiusure d'ambito degli edifici civili

Questo decreto ha introdotto la RTV V.13, che si applica alle chiusure d'ambito degli edifici civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali ...) e persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

- a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito;
- b) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito (ad esempio, incendio in edificio adiacente, incendio a livello stradale o alla base dell'edificio, ...);
- c) evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d'ambito dell'edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, ...) in caso d'incendio, che possano compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

Il decreto è in vigore dal 07.07.2022.

Per le finalità sopra elencate sono previste esplicitamente soluzioni conformi basate su misure molto specifiche di reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione e sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, lasciando al progettista la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative, sebbene queste ultime risultino, a parere degli scriventi, di applicazione pratica piuttosto complessa.

In riferimento alle misure antincendio S.2 e S.3, per la cui individuazione è necessario classificare l'attività in funzione della quota dei piani, della tipologia di occupanti e dell'affollamento complessivo, vi è la necessità, in soluzione conforme, di curare la compartimentazione esterna di facciate e coperture mediante fasce di piano, poste in corrispondenza di elementi costruttivi di compartimentazione. Tale impostazione, che mira ad estendere la compartimentazione interna all'esterno dell'edificio, al fine di evitare che l'incendio (sia interno sia esterno

all'edificio) possa propagarsi all'esterno tra porzioni di facciata appartenenti a compartimenti differenti, risulta certamente impattante nella progettazione delle facciate di edifici in acciaio e composti acciaio calcestruzzo, nei quali sono da attenzionare le problematiche legate alla propagazione di incendi in corrispondenza di tali chiusure d'ambito.

### **3.2 D.M. 19.05.2022 – Edifici di civile abitazione**

Tale decreto ha introdotto la RTV V.14, applicabile agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m (ad esempio, edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ...).

Tale decreto è in vigore dal 26.06.2022.

Anche in tale RTV, come nelle altre, vengono fornite indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO; il tutto è basato sulla classificazione degli edifici, in funzione della massima quota dei piani, e delle aree, sulla base di destinazione d'uso, affollamento, superficie, carico d'incendio specifico, ecc.

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco, vengono previste soluzioni conformi in classe minima 60 sia per i piani interrati sia fuori terra, fatti salvi gli edifici con quota massima dei piani > 80 m, per i quali la classe minima da garantire è pari a 90.

In merito alle indicazioni sulla compartimentazione, sono ammessi compartimenti multipiano a determinate condizioni sulla quota dei piani, mentre sono stabiliti requisiti minimi per altre aree sulla base della loro classificazione. Accorgimenti sono previsti anche per le canne fumarie in termini di isolamento termico o distanza di separazione.

### **3.3 D.M. 22.11.2022 – Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico**

Tale decreto ha introdotto la RTV V.15, applicabile alle attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, anche a carattere temporaneo, fatta eccezione per i luoghi non delimitati, per gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori e per attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337.

Tale decreto è in vigore dal 01.01.2023.

Anche in tale RTV, come nelle altre, vengono fornite indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO ed è basato sulla classificazione dell'attività, in funzione del numero di occupanti e della massima quota dei piani, e delle aree, sulla base di destinazione d'uso, affollamento, accessibilità o meno di pubblico, superficie, carico d'incendio specifico, ecc.

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco, vengono previste soluzioni conformi in classe minima 30, 60 o 90, in funzione della quota dei piani e della loro posizione interrata o fuori terra.

Eccezioni sono previste per le strutture vulnerabili in condizioni d'incendio con  $q_f, d \leq 200$  MJ/mq e per attività monopiano, con quota compresa tra -1 m e + 1 m, in opera da costruzione dedicata e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione e senza comunicazioni, per le quali la classe è quella derivante dall'applicazione della soluzione conforme prevista in S.2.

In merito alle indicazioni sulla misura S.3, sono previste numerose ed articolate misure, relative sia alle caratteristiche di compartimentazione delle aree, in funzione di numero di occupanti, della quota dei piani e della loro classificazione, prevedendo misure antincendio aggiuntive quali, in alcuni casi, i compartimenti o vie di esodo a prova di fumo, controllo di fumi e calore di livello di prestazione III, GSA di livello III, controllo dell'incendio di livello IV o V, nonché soluzioni tecniche relative alle comunicazioni tra le aree stesse secondo requisiti minimi di compartimentazione.

L'applicazione di tali indicazioni in soluzione conforme richiede, per via dell'intrinseca complessità dell'attività e per l'articolazione della V.15, notevole attenzione e perizia da parte dei progettisti, nonché un'attenta valutazione del rischio e un'adeguata classificazione.

#### **4. D.M. 26.07.2022 – STABILIMENTI ED IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI**

Tale decreto, riferito ad una tipologia di attività non rientrante esplicitamente tra quelle soggette ai controlli del CNVVF di cui all'allegato I al D.P.R. 151/2011 e s.m.i., rappresenta attualmente una singolarità normativa: infatti il decreto è autonomo, non fa parte del Codice e non introduce alcuna nuova regola tecnica verticale nella sezione V, ma prevede in maniera cogente l'applicazione combinata della regola tecnica in allegato al decreto con la RTO del Codice.

Dal punto di vista progettuale, pertanto, non ci sono cambiamenti rispetto ad una progettazione con una RTV del Codice, dal momento che la regola tecnica allegata al decreto, applicabile a stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m<sup>2</sup>, è costruita con la stessa struttura delle altre RTV del Codice per attività specifiche: definizioni, classificazione attività e sue aree, valutazione del rischio incendio secondo G.2 e G.3, strategia antincendio con indicazioni complementari o sostitutive, delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO per quasi tutte le misure antincendio.

Con riferimento alla resistenza al fuoco, vengono fornite indicazioni specifiche sulle prestazioni in termini di classe minima di resistenza al fuoco delle pareti degli stoccaggi all'aperto e al chiuso; inoltre, qualora le aree di stoccaggio non siano strutturalmente separate da opere da costruzione adiacenti, è richiesto di verificare che un eventuale cedimento strutturale delle stesse non arrechi danno al resto dell'opera da costruzione a cui sono adiacenti: ciò, di fatto, escludendo le situazioni più semplici, richiede il ricorso a soluzioni alternative e relative metodologie di progettazione.

Per quanto riguarda la compartimentazione, vengono fornite sia indicazioni su dimensioni, prestazioni e modalità di stoccaggio di rifiuti con differenti caratteristiche di pericolo in compartimenti distinti, sia sul calcolo delle distanze di separazione, prevedendo misure particolari per tener conto delle specificità dell'attività.

Per gli stoccaggi all'aperto, infine, sono previste indicazioni specifiche per la determinazione della distanza di separazione secondo la procedura tabellare sia verso altri stoccaggi sia verso opere da costruzione.

## 5. EVOLUZIONI FUTURE

Il Codice è lo strumento cogente per molte attività soggette, come elencate all'art. 2 del D.M. 03.08.2015 e s.m.i.; vige invece il cosiddetto "doppio binario" per tutte le attività specifiche dotate di RTV, tranne le autorimesse e simili di cui al punto 76 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.; ciò rende il Codice, una volta superato lo scoglio di apprendimento e di pratica iniziale, lo strumento di progettazione dominante sia per le attività dotate di RTV sia per quelle non dotate, per le quali si ricorre alla sola RTO.

Nel 2023 e fino ad oggi non sono stati emanati ulteriori decreti contenenti RTV; resta in cantiere la RTV per le stazioni ferroviarie, rientranti nel pt. 78 dell'allegato 1 al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.; si vedrà in seguito quali saranno le ulteriori evoluzioni del Codice, sia in termini di nuove RTV, sia in merito alla possibile scelta di eliminare, prima o poi, in maniera graduale o meno, il sopra menzionato "doppio binario".

## 6. CONCLUSIONI

Il Codice, a partire dalle modifiche della RTO e delle RTV trasversali o di servizio (V.1, V.2 e V.3) realizzata con il D.M. 18.10.2019, ha visto nel seguito ulteriori piccole modifiche alle RTV già esistenti e l'introduzione di nuove nel periodo 2020-2023 e l'introduzione, al momento, di ulteriori RTV (V.9, V.10, V.11, V.12, V.13, V.14 e V.15). Il Codice è inoltre necessario per la progettazione delle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, nonché per i luoghi di lavoro privi di regole tecniche specifiche e non classificabili a basso rischio d'incendio.

Il Codice ha vissuto un periodo di rallentamento nell'ultimo biennio, nel quale sono state emanate "soltanto" n. 3 RTV, oltre al decreto sui rifiuti. Non resta che attendere i futuri sviluppi in termini di eventuali nuove RTV, di eventuale riduzione o eliminazione del cosiddetto "doppio binario", nonché di miglioramento continuo dell'ottimo lavoro realizzato finora.

La versione aggiornata del Codice, compreso il suo articolato, è disponibile sul sito ufficiale del CNVVF al seguente link: <https://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=10259>